



Tribunale di Milano

SEZIONE FERIALE CIVILE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

_____ ha presentato ricorso ante causam ex art. 700 cpc nei confronti di _____, affermando che

- in data 25/1/2020 l'autovettura dell'odierna parte ricorrente era stata tamponata da un'altra autovettura;
- il tamponamento aveva causato danni al retro dell'autovettura dell'odierna parte ricorrente;
- il carrozziere chiamato sul luogo dell'incidente aveva trasportato l'autovettura dell'odierno ricorrente presso i locali della carrozzeria, al fine di effettuare le riparazioni;
- l'odierna parte ricorrente aveva trasmesso alla carrozzeria una lettera di cessione del proprio credito verso l'assicurazione;
- in data 18/7/2020 l'odierna parte ricorrente si era recata presso i locali della carrozzeria per recuperare la propria autovettura; giunto l'odierno ricorrente "presso i locali della Carrozzeria _____, lo accoglieva il signor _____ che provvedeva ad avviare l'automobile"; quando l'odierna parte ricorrente aveva chiesto al carrozziere di riprendere possesso della propria vettura il carrozziere si era rifiutato di consegnare le chiavi, pretendendo la corresponsione in proprio favore da parte della odierna parte ricorrente della somma di Euro 2.000,00 per lavori sul fronte della vettura; "il signor _____ aveva fatto mettere l'automobile (le cui lavorazioni erano terminate) sul ponte";
- l'odierna parte ricorrente non aveva commissionato al carrozziere lavori ulteriori rispetto a quelli necessari a porre rimedio al danno conseguito dall'incidente;
- l'odierna parte ricorrente non aveva mai commissionato all'odierna parte resistente i lavori sulla parte anteriore della carrozzeria e "non esiste alcun contratto relativo a tali lavori";



- nel caso di specie “non esista alcun credito della carrozzeria ____ nei confronti del signor _____”;
- l’odierna parte resistente “non avesse (e non abbia)” il “diritto di ritenere l’autovettura del signor _____”;

ed ha chiesto al Giudice adito di ordinare alla parte resistente di restituire alla parte ricorrente l’autovettura di quest’ultima e di fissare una somma di denaro a carico della parte resistente ed in favore della parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del bene.

La parte resistente, costituitasi nel procedimento, ha contrastato la domanda cautelare, affermando l’inammissibilità del ricorso e l’insussistenza dei relativi presupposti.

Ad avviso del Giudice il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo, in senso assorbente rispetto alla delibazione di ogni altra questione ed in senso decisivo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, va infatti considerato quanto segue:

- lo strumento processuale disciplinato dall’art. 700 cpc, è atipico, in quanto unicamente esperibile, per espressa previsione di legge, “fuori dei casi regolati” da specifiche disposizioni che prevedano strumenti tipici;
- la residualità dello strumento atipico opera anche in relazione alle azioni possessorie;
- ai sensi dell’art. 1168 c.c., che disciplina l’azione di reintegrazione, chi è stato spogliato del possesso di un bene può chiedere contro l’autore dello spoglio la reintegrazione del possesso medesimo;
- ciò posto, le prospettazioni e le richieste della parte ricorrente appaiono riconducibili ai presupposti dell’azione ex art. 1168 c.c.;
- ne consegue che nel caso di specie fa difetto il requisito della residualità richiesto per l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc.

In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell’attività difensiva svolta. Ne consegue che la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.617,50 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva, se non detraibile dalla parte creditrice, e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa,

1. dichiara inammissibile il ricorso;



2. condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.617,50 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva, se non detraibile dalla parte creditrice, e cpa.

Si comunichi.

Milano, 8 agosto 2020

Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrada

